

Pierfrancesco Arces

Il regime giuridico-sacrale della «pelex» tra «pallakia» e concubinato

1. Premessa - 2. 'Paelex' in Gellio (*noct. Att.* 4.3.3) - 3. 'Pelex' in Festo (sv. 'Pelices', L. 248) - 4. 'Pellex' secondo Masurio Sabino e Granio Flacco (Paul. 10 ad *l. Iul. et Pap.*, D. 50.16.144) - 5. 'Pallakē', 'pelex', 'concupina' - 6. Conclusioni.

1. E' affermazione ripetuta e pacifica quella per cui il paradigma matrimoniale, per diritto romano, si basa sui principii monogamico, esogamico e del consenso, necessari per realizzare l'unione tra un uomo e una donna aventi capacità giuridica, naturale e tra i quali sussista *conubium*¹. La definizione dell'istituto, accolta in apertura del titolo 'De ritu nuptiarum' del Digesto (D. 23.2), è quella, notissima, di Modestino: 'Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et con-

¹) L'insieme dei requisiti necessari per contrarre *iustae nuptiae* è elencato, in età postclassica, in *Ep. Ulp.* 5.2: 'Iustum matrimonium est, si inter eos, qui nuptias contrahunt, conubium sit, et tam masculus pubes quam femina potens sit, et utriusque consentiant, si sui iuris sunt, aut etiam parentes eorum, si in potestate sunt'. Cfr. P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, I, *Diritto di famiglia* (cur. G. Bonfante e G. Crifò), Milano, 1963, p. 315 ss., M. BALESTRI FUMAGALLI, 'Matrimonio nel diritto romano', in «Digesto. Discipline privatistiche. Sezione civile», XI, Torino, 1994, p. 317 ss., G. FRANCIOSI, *Clan gentilizio e strutture monogamiche. Contributo alla storia della famiglia romana*⁶, Napoli, 1999, p. 256, R. FIORI, *La struttura del matrimonio romano*, in «BIDR.», CV (4^a s. I), 2011, p. 226 ss., C. FAYER, *La familia romana: aspetti giuridici ed antiquari*, II, *Sponsalia Matrimonio Dote*, Roma, 2005, p. 329, H.P. GLENN, *Legal Traditions of the World. Sustainable Diversity in Law*⁴, Oxford-New York, 2010, trad. it. - *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza* - Bologna, 2011, p. 228 s., A. CUSMÀ PICCIONE, *Vincoli parentali e divieti matrimoniali: le innovazioni della legislazione del IV sec. d.C. alla luce del pensiero cristiano*, in «AUPA.», LV, 2012, p. 197, R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano classico*², Padova, 2014, p. 3 ss., L. SANDIROCCO, *Matrimoni romani tra diritto e realtà. Monogamia, esogamia, etnogamia*, Roma, 2016, p. 11, e M. RIZZUTI, *Il problema dei rapporti familiari poligamici. Precedenti storici e attualità della questione*, Napoli, 2016, p. 11. Una versione embrionale del presente contributo è comparsa, col titolo *La pelex tra poligamia e concubinato in Roma antica*, in «Più cuori e una capanna. Il poliamore come istituzione» (cur. E Grande e L. Pes), Torino, 2018, p. 207 ss.

*sortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio*², che, nel solco dell'insegnamento di Ulpiano³, continua a riprodurre un modello già delineato nel periodo altorepubblicano⁴.

Nella definizione di Modestino – la cui struttura sintattica è ripresa, oltre che dalla giurisprudenza, anche dalla legislazione del III secolo⁵ – il rapporto è descritto nella sua avvenuta formazione, esternata tramite i dati fattuali della congiunzione sessuale e della convivenza, e perfezionato, con specifici elementi rituali e culturali, anche sul piano dello *ius divinum* oltre che su quello umano⁶. In letteratura è ricondotto al diritto naturale per l'esplicita menzione della *coniunctio*, e di *mas* e *femina* in luogo di *vir* e *uxor*⁷, in evidente connessione

²) D. 23.2.1 (1 *regul.*). Si discute in letteratura su quanto il passo di Modestino abbia influenzato i commissari giustiniane, durante la stesura del testo delle *Istituzioni* imperiali, nella formulazione della definizione dell'istituto ivi contenuta (1.9.1): '*Nuptiae autem sive matrimonium est viri et mulieris coniunctio, individuum consuetudinem vitae continens*'. In proposito, si vedano almeno R. ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio romano. Dal diritto classico al diritto giustiniano*, Milano, 1951, p. 76 ss., E. VOLTERRA, 'Matrimonio (diritto romano)', in «ED.», XXV, Milano, 1975, p. 726 ss., A. MANTELLO, *Il sogno, la parola, il diritto. Appunti sulle concezioni giuridiche di Paolo*, in «BIDR.», XCIV-XCV, 1991-1992, p. 349 ss., G. FRANCIOSI, *Famiglia e persone in Roma antica. Dall'età arcaica al principato*, Torino, 1992, p. 34, FAYER, *La familia*, II, cit., p. 350 ss., e R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, Napoli, 2018, p. 24 ss. e 30 ss.

³) 1 *inst.*, D. 1.1.1.3: '*Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. Hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peritiam censerit*'. Si tratta di un passo notissimo, sul quale esiste una copiosa bibliografia: cfr. F. LANFRANCHI, *Le definizioni e il concetto del matrimonio nei retori romani*, in «SDHL.», II, 1936, p. 148 ss., ID., *Il diritto nei retori romani: contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano*, Milano, 1938, p. 214 ss., O. ROBLEDA, *El matrimonio en derecho romano: esencia, requisitos de validez, efectos, disolubilidad*, Roma, 1970, p. 63, T. HONORÉ, *Ulpian. Pioneer of Human rights*², Oxford, 2002, p. 82, R. QUADRATO, *Maris atque feminae coniunctio: matrimonium e unioni di fatto*, in «Index», XXXVIII, 2010, p. 223 ss., MANTELLO, *Il sogno*, cit., p. 367, ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, cit., p. 27, dove si segnala che la definizione naturalistica del matrimonio è completata in Ulp. 32 *ad Sab.*, D. 24.1.3.1, con l'espressione '*matrimonium moribus legibusque nostris constat*'.

⁴) Cfr. B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, 1979, p. 289 ss., R. SALLER, *I rapporti di parentela e l'organizzazione familiare*, in «Storia di Roma», IV. «Caratteri e morfologie» (dir. A. Schiavone), Torino, 1989, p. 523 ss., E. CANTARELLA, *La vita delle donne*, ivi, p. 561 ss., e ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, cit., p. 25.

⁵) C.I. 9.32.4.pr., Gordianus A. Basso: '*Adversus uxorem, quae socia rei humanae atque divinae domus suscipitur, mariti diem suum functi successores expilatae hereditatis crimen intendere non possunt*'. Cfr. FAYER, *La familia*, II, cit., p. 358 s., e ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, cit., p. 26.

⁶) Cfr. M. BRUTTI, *Il diritto privato nell'antica Roma*³, Torino, 2015, p. 204 ss.

⁷) F. LAMBERTI, *Convivenze e unioni di fatto nell'esperienza romana: l'esempio del concubinato*, in «Unioni di fatto. Dal diritto romano ai diritti attuali. Atti dell'incontro italo-tedesco. Imperia, 27-28 novembre 2015» (cur. G. Viarengo), Torino, 2016, p. 2.

con la dottrina ulpiana riferita in D. 1.1.1.3. In forza della sua fattualità, era essenzialmente mirato alla procreazione e cura dei figli⁸, ed era interrotto dal venir meno dell' *affectio maritalis* su cui si reggeva⁹. La rilevanza della valida prestazione e della permanenza del consenso – dei coniugi e dei rispettivi aventi potestà, sin dal momento dell'instaurazione del regime matrimoniale – è ben nota ai giuristi dell'età severiana: la troviamo esplicitata da Giulio Paolo in sede di commento all'editto¹⁰, e, più in generale, si delinea con chiarezza nel solco di una tradizione giurisprudenziale concorde che riallaccia Ulpiano e lo stesso Paolo – quest'ultimo per il tramite di Pomponio – a Sabino¹¹.

Non si trattava di un modello esclusivo di unione in Roma antica¹². Nella prima età monarchica, infatti, era nota l'esistenza di altre unioni di fatto tra un uomo, non necessariamente celibe, ed una o più donne, che smentirebbero la pretesa rigidità del principio monogamico, coerentemente ad una tendenza rinvenibile in un'area più vasta di quella mediterranea¹³, soprattutto con riguardo

⁸) Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*¹⁴, Napoli, 1989, p. 434, e LAMBERTI, *Convivenze*, cit., p. 2 ss. A questo proposito, è altamente indicativa, nelle fonti, l'espressione '*liberorum quaerendorum causa*', in forza della quale, e nella prospettiva della creazione o del rafforzamento di vincoli tra le famiglie, parrebbe essere stata prassi socialmente accettata persino quella di «cedere», previo divorzio, la propria moglie fertile ad un uomo per procreare figli, eventualmente stipulando un *pactum fiduciae* con cui il cessionario si sarebbe obbligato a retrocedere la donna al precedente marito, una volta perseguito il fine riproduttivo della cessione: cfr. CANTARELLA, *La vita*, cit., p. 587 ss., F. DUPONT, *La vie quotidienne du citoyen romain sous la République. 509-27 a.C.*, Paris, 1989, trad. it. – *La vita quotidiana nella Roma repubblicana*⁴ – Roma-Bari, 2006, p. 20 s. e 120 ss., M. DE SIMONE, *Sulle tracce di un'antica prassi: la c.d. cessione della moglie*, in «AUPA.», LIV, 2010-2011, p. 9 ss., con ampia bibliografia, e M. RIZZUTI, *Il problema*, cit., p. 18 s. A dir poco scettico sull'esistenza di una simile prassi è A. GUARINO, *La moglie di Catone minore*, in «Labeo», XXIV, 1978, p. 361 ss., *Lui, lei e l'altro*, in «Index», XXI, 1993, p. 423 ss., e *I romani e Marco Polo* (2002), ora in *Altre pagine di diritto romano*, Napoli, 2006, p. 284 ss.

⁹) L'«intenzione duratura» in cui si sostanziava l' *affectio maritalis* è equiparata in letteratura all' *affectio societatis*, senza dubbio a far data dalla fine del periodo classico, e ferma restando la piena classicità della prima. Cfr. S. PUGLIATTI, '*Animus*' (1958), ora in ID., *Scritti giuridici*, IV, Milano, 2011, p. 129 ss., 167 ss. e 170., CANTARELLA, *La vita*, cit., p. 567, e M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990, p. 140.

¹⁰) Paul. 35 *ad ed.*, D. 23.2.2: '*Nuptiae consistere non possunt nisi consentiant omnes, id est qui coeunt quorumque in potestate sunt*'.

¹¹) Ulp. 35 *ad Sab.*, D. 35.1.15: '*Cui fuerit sub hac condicione legatum 'si in familia nupsisset', videtur impleta condicio statim atque ducta est uxor, quamvis nondum in cubiculum mariti venerit. Nuptias enim non concubitus, sed consensus facit*'; Paul. 1 *ad Sab.*, D. 23.2.3: '*Si nepotem ex filio et neptem ex altero filio in potestate habeam, nuptias inter eos me solo auctore contrahi posse Pomponius scribit et verum est*'.

¹²) Del resto, la stessa nozione di *familia*, a cui il matrimonio è strettamente connesso, è caratterizzata da una forte polisemia già a partire dall'etimologia stessa della parola: cfr. ALBANESE, *Le persone*, cit., p. 205 ss. e nt. 4.

¹³) Ampia rassegna di fonti e letteratura in FRANCIOSI, *Clan gentilizio*, cit., p. 167 ss.

– peraltro non esclusivo – alle classi dominanti¹⁴. L'assunto, tuttavia, non è affatto pacifico: deve infatti ricordarsi l'opinione, fondata proprio sui testi che ci accingiamo a considerare, che esclude radicalmente la presenza del fenomeno in Roma arcaica, relegandolo, al massimo, all'età precivica¹⁵.

L'esame della questione non può prescindere dal riconoscimento dell'attenzione dedicata da glossografi e giuristi antichi ad una parola, 'paellex'/'pae(h)lex', che indica una figura femminile di remotissima origine, poi assorbita nel diritto romano classico nella problematica del concubinato¹⁶, in particolare modo a far data dalla cosiddetta legislazione «matrimoniale» o «demografica» di Ottaviano Augusto; più precisamente dalla *lex Iulia et Papia*, con

e in RIZZUTI, *Il problema*, cit., p. 12 ss. e nt. 4, 5 e 6. Resta comunque fortemente dibattuta la questione della precedenza storica della poligamia (e, più in generale, delle unioni promiscue) sul matrimonio. Il ricorso ad un modello unitario idoneo a spiegare il fenomeno in contesti eterogenei – ancorché accomunati dall'essere riferiti ad età antichissime – si è da tempo rivelato una scelta metodologica insoddisfacente. F. PRAYON, *Die Etrusker. Geschichte, Religion, Kunst*⁵, München, 2010, trad. it. – *Gli etruschi*² – Bologna, 2015, p. 27, esprime forti dubbi sull'effettiva esistenza presso gli Etruschi dei matrimoni collettivi e dell'allevamento in comune di tutti i figli nati da quelle unioni, senza conoscerne la paternità, così come riferito nel frammento del XLIII libro delle *Storie* di Teopompo di Chio riportato da Ateneo nei *Deipnosofisti* (12.14.517d-518b). Sulla poligamia nella tradizione talmudica, indiana e in quella indu cfr. GLENN, *Tradizioni*, cit., p. 184, 311, 353 e nt. 191 e p. 468. Per la Grecia antica, cfr. L. GERNET, *Mariages de tyrans* (1954), ora in ID., *Anthropologie de la Grèce antique*, II, *Droit et institution en Grèce antique*, Paris, 1982, p. 231 ss., S.B. POMEROY, *Goddesses, Whores, Wives, and Slaves. Women in Classical Antiquity*, New York, 1975, p. 27, D. OGDEN, *Polygamy, Prostitutes and Death: the Hellenistic Dynasties*, London-Swansea, 1999, p. IX s., e M. SILVER, *Slave-Wives, Single Women and «Bastards» in the Ancient Greek World. Law and Economics Perspectives*, Oxford-Philadelphia, 2018, p. 1 ss.

¹⁴ Cfr. POMEROY, *Goddesses*, cit., p. 121: «Many Macedonian kings indulged in both formal and informal polygamy». Più in generale, cfr. W. SCHEIDEL, *Monogamy and Polygyny*, in «A Companion to Families in the Greek and Roman Worlds» (ed. B. Rawson), Hoboken (NJ), 2011, p. 1 ss. e 108 ss.

¹⁵ ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, cit., p. 11 ss. e nt 15, ID., *Il matrimonio nel diritto romano preclassico*², Padova, 2002, p. 2, ID., *Il matrimonio nel diritto romano classico*, cit., p. 128.

¹⁶ Così L. PEPPE, *Paellex e spurus*, in «Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne. Hommage A. Magdelain», Paris, 1998, p. 343. Il concubinato è l'unione di fatto tra un uomo e una donna che non hanno la volontà di vivere come marito e moglie, generalmente a causa della disparità sociale nella coppia. Il concubinato si distingue dal contubernio, il rapporto di fatto che si instaura tra un uomo e una donna quando anche solo uno dei componenti della coppia è uno schiavo: cfr. C. FAYER, *La familia romana*, III, *Concubinato Divorzio Adulterio*, Roma, 2005, p. 11 s. (dove però non si effettua la distinzione col contubernio), BRUTTI, *Il diritto*, cit., p. 226 ss. e 231 ss., E. CANTARELLA, *Diritto romano. Istituzioni e storia*, Milano, 2010, p. 185 e 192 ss., M. MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*³, Palermo, 2006, p. 193 e 220, R. LAURENDI, «*Leges regiae*» e «*ius papirianum*». *Tradizione e storicità di un «corpus» normativo*, Roma, 2013, p. 83 ss. e 101 s.

cui – come noto – i classici indicarono unitariamente la *lex Iulia de maritandis ordinibus* del 18 a.C. e la *lex Papia Poppaea* del 9 d.C., fatte approvare appunto da Ottaviano Augusto nel quadro della sua politica demografica di aumento della popolazione italica, perseguita mediante l'incremento del numero dei matrimoni e il recupero della loro tradizionale finalità nella prospettiva riproduttiva e di risanamento della morale¹⁷. Sarebbe tuttavia semplicistico affermare l'equivalenza della concubina alla *pelex*: quest'ultima, infatti, parrebbe rinviare, come vedremo tra poco, all'epoca remota in cui anche a Roma sarebbe stata praticata la poligamia¹⁸.

Sulla base di questa premessa, oltre ad individuare possibili ulteriori profili di ricerca sulla figura della *pelex* arcaica, vorrei provare a rivalutare quelle notizie – riferite dagli storiografi antichi, e solitamente ritenute poco credibili se non del tutto false – relative ad un tentativo di studio e (re)introduzione, nella Roma della tarda repubblica, dell'antichissimo regime ad essa associato. Un tentativo, dunque, operato in precedenza rispetto all'epoca della legislazione augustea, e in forza di presupposti ideologici completamente diversi rispetto a quelli che animarono quest'ultima.

¹⁷) La bibliografia sulla legislazione matrimoniale augustea è sterminata: una diligente rassegna è effettuata da F. BONIN, *Tra ius antiquum, lex Iulia e lex Papia: il complesso destino dei caduca in età augustea*, in «ISDP.», XII, 2019 (*estr.*, consultabile sul sito internet della rivista), p. 1 ss. e nt. 1. Per un'informazione a livello istituzionale, cfr. MARRONE, *Istituzioni*, cit., p. 576, e BRUTTI, *Il diritto*, cit., p. 200. Genesi e sviluppi della normativa matrimoniale augustea, con particolare riguardo alla dialettica tra senato e comizi, sono indagati da P. BUONGIORNO, *Appunti sulla dialettica normativa in materia matrimoniale nel primo principato*, in «BIDR.», XCI (4^a s., VII), 2017, p. 299 ss.; cfr., inoltre, ID., *Storia di un dialogo. La data della lex Iulia de adulteriis*, in «Fontes iuris. Atti del VI Jahrestreffen Junger Romanistinnen und Romanisten. Lecce 30-31 marzo 2012» (*cur.* P. Buongiorno e S. Lohsse), Napoli-Roma, 2013, p. 273 ss. Sul più ampio programma politico perseguito da Augusto cfr. E. GABBA, *L'impero di Augusto*, in «Storia di Roma», II. «L'impero mediterraneo», 2. «I principi e il mondo» (*dir.* A. Schiavone), Torino, 1991, p. 13 ss., T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Le nuove leggi. Un seminario sugli inizi dell'attività normativa imperiale*, Napoli, 1996, p. 24 ss., F. GUIZZI, *Augusto. La politica della memoria*, Roma, 1999, p. 13 ss., 23 ss. e 60 ss., con amplissimi riferimenti bibliografici, G. ARICÒ ANSELMO, *Numa Pompilio e la propaganda augustea*, in «AUPA.», LVII, 2014, p. 27 ss., L. CANFORA, *Augusto figlio di Dio*, Roma-Bari, 2015, p. 438., e A. MARCONI, *Augusto*, Roma, 2015, p. 91 ss., 104 ss., 129 ss., 151 ss., 161 ss. e 172 ss. Le difficoltà insite in ogni tentativo di lettura della politica augustea sono tenute ben presenti da A. BARCHESI, *The uniqueness of the Carmen saeculare and its tradition*, in «Traditions and context in the poetry of Horace» (*cur.* T. Woodman, D. Feeney), Cambridge, 2002, p. 107, quando scrive che «nobody seems able to say anything about Augustan ideology unless some kind of modern analogy is invoked, or no invoke to be contested».

¹⁸) Cfr. G. PUGLIESE, *Istituzioni di diritto romano*³, Torino, 1991, p. 103.

2. Come è ben noto a chi si è occupato del tema¹⁹, a prendere in considerazione il lemma ‘pelex’/‘pae(l)lex’ sono in particolar modo Aulo Gellio, nel terzo capitolo del quarto libro delle *Noctes Atticae*, Sesto Pompeo Festo nell’opera comunemente individuata come l’epitome del *de Verborum significatu* di Verrio Flacco²⁰ – che fu particolarmente attivo sotto Augusto²¹ – nel compendio a noi giunto di Paolo Diacono, e il giurista Giulio Paolo in un frammento del decimo libro del suo commento alla *lex Iulia et Papia* confluito nella compilazione giustiniana, non a caso nel titolo ‘*De verborum significatione*’ del Digesto. Si tratta di autori ed opere del II e, nel caso di Paolo, del III sec. d.C. i quali si rifanno a fonti decisamente più antiche. Dai testi, che conviene subito trascrivere, traspare una persistente attenzione alla parola e al fenomeno ad essa associato, non venendo relegata l’analisi del lessico e dell’evoluzione semantica al solo campo delle curiosità antiquarie.

Gell., *noct. Att.* 4.3.1: Memoriae traditum est quingentis fere annis post Romam conditam nullas rei uxoriae neque actiones neque cautiones in urbe Roma aut in Latio fuisse, quoniam profecto nihil desiderabantur nullis etiam tunc matrimoniis divertentibus. [2.] Servius quoque Sulpicius in libro quem composuit de dotibus tum primum cautiones rei uxoriae necessarias esse visas scripsit, cum

¹⁹) Cfr. C. CASTELLO, *In tema di matrimonio e concubinato nel mondo romano*, Milano, 1940, p. 10 s., W. ERDMANN, ‘Paelex’, in A. PAULY, G. WISSOWA, «Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft», XVIII.2, Stuttgart, 1942, c. 2225 ss., S. TONDO, *Introduzione alle «leges regiae»*, in «SDHI.», XXXVII, 1971, p. 1 ss. e 45 ss., P. GIUNTI, *Adulterio e leggi regie. Un reato fra storia e propaganda*, Milano, 1990, p. 141 ss., M. SALVADORE, *Due donne romane. Immagini del matrimonio antico*, Palermo, 1990, p. 54 ss., M. DE BERNARDI, *In margine a D. 50, 16, 144*, in «Gaetano Scherillo. Atti del convegno» (cur. F. Pergami), Bologna, 1994, p. 71 ss., I. PIRO, *Unioni conjarreate e «diffarreatio». Presupposti e limiti di dissolubilità delle unioni coniugali in età regia*, in «Index», XXV, 1997, p. 269 ss., PEPPE, *Paelex*, cit., p. 343 s., FAYER, *La familia*, III, cit., p. 14 ss., B. ALBANESE, *Questioni di diritto romano arcaico: sex suffragia. Sulla legge di Numa a riguardo della Paelex. Liv. 1,40,4 e la creazione della prima coppia consolare*, in «Minima Epigraphica et Papyrologica», IX, 2006 (11), p. 52 ss., R. ASTOLFI, *Sintesi della storia della bigamia*, in «SDHI.», LXXVI, 2010, p. 281 ss., LAURENDI, *op. cit.*, p. 83 ss. e 101 s., S.A. CRISTALDI, *Unioni non matrimoniali a Roma*, in «Le relazioni affettive non matrimoniali» (cur. F. Romeo), Torino, 2014, p. 143 ss., F. LAMBERTI, *Convivenze*, cit., p. 4 s., e M.V. SANNA, *Dalla paelex della lex numana alla concubina*, in «BIDR.», CIX, 2015, p. 173 ss.

²⁰) Va sempre ricordata l’estrema prudenza nell’indicare il rapporto di derivazione dell’opera di Festo da quella di Verrio Flacco: a tal proposito l’apodittica certezza di A. SCHIAVONE, *Ius. L’invenzione del diritto in Occidente. Nuova edizione*, Torino, 2017, p. 62 e nt. 54 e 67, non supera né la complessità del problema, già rappresentata da L. STRZELECKI, *Quaestiones Verrianae*, Warszawa, 1932, p. 80 e 93 ss., né l’analisi di A. MOSCADI, *Verrio, Festo e Paolo*, in «Giornale italiano di filologia», XXXI (n.s. X), 1979, p. 17 ss. Cfr., inoltre, A. SIMONELLI, *Sesto Pompeo Festo negli studi dell’ultimo trentennio*, in «Orpheus», XII, 1991, p. 171 ss.

²¹) Cfr. S. MAZZARINO, *Il pensiero storico classico*, II.2, Bari, 1966, p. 175 s.

Spurius Carvilius, cui Ruga cognomentum fuit, vir nobilis, divortium cum uxore fecit, quia liberi ex ea corporis vitio non gignerentur, anno urbis conditae quingentesimo vicesimo tertio M. Atilio P. Valerio consulibus. Atque is Carvilius traditur uxorem, quam dimisit, egregie dilexisse carissimamque morum eius gratia habuisse, set iurisiurandi religionem animo atque amori praevertisse, quod iurare a censoribus coactus erat uxorem se liberum quaerendum gratia habiturum. [3.] 'Paelicem' autem appellatam probrosamque habitam, quae iuncta consuetaque esset cum eo, in cuius manu mancipioque alia matrimonii causa foret, hac antiquissima lege ostenditur, quam Numa regis fuisse accepimus: 'Paelex aedem Iunonis ne tangito; si tangit, Iunoni crinibus demissis agnum feminam caedito'. 'Paelex' autem quasi πᾶλλαξ, id est quasi παλλακίς. Ut pleraque alia, ita hoc quoque vocabulum de Graeco flexum est.

Gellio si diffonde sul significato di 'paelex' subito dopo aver fatto riferimento alla *cautio rei uxoriae*, la promessa giuridicamente vincolante del marito di restituire la dote in caso di scioglimento del matrimonio, e alle ragioni storiche che ne avrebbero determinato l'introduzione: di tale formale assunzione di obbligo, infatti, non si sarebbe sentita la necessità per quasi cinquecento anni dalla fondazione di Roma (*noct. Att.* 4.3.1), quando avrebbero iniziato a diffondersi i divorzi sull'esempio di quello di Spurio Carvilio Ruga dalla moglie a causa della sterilità di lei, attorno all'anno 230 a.C.²². Gellio attinge dal *de*

²² Non si sarebbe trattato del primo divorzio a Roma (l'istituto era conosciuto sin dall'età romulea), ma di un'estensione dell'elenco delle giuste cause di divorzio per il marito all'ipotesi della sterilità della moglie: cfr., in questo senso A. WATSON, *The divorce of Carvilius Ruga* (1965), ora in *Studies in Roman Private Law*, London, 1991, p. 35 ss., MARRONE, *Istituzioni*, cit., p. 223, CANTARELLA, *Diritto*, cit., p. 191., e *La vita*, cit., p. 585 ss. e nt. 97, dove si riscontra il particolare interesse che emerge dalle fonti letterarie per il divorzio di Carvilio Ruga, menzionato da Dionigi di Alicarnasso (*ant. Rom.* 2.25.7), Plutarco (*mor.* 20, *quaest. Rom.* 267c, *Thec.-Rom.* 35[6].3.4, *Lic.-Num.* 25[3].12.13), Valerio Massimo (*mem.* 2.1.4) e Tertulliano (*apol.* 6.3, *monog.* 9.11). Lo stesso Gellio riferisce una seconda volta l'episodio in *noct. Att.* 17.21.44: 'Anno deinde post Romam conditam quingentesimo undevicesimo Sp. Carvilius Ruga primus Romae de amicorum sententia divortium cum uxore fecit, quod sterila esset iurassetque apud censores uxorem se liberum quaerendorum causa habere'. Dal punto di vista della cronologia e delle fonti (dirette e indirette) di riferimento, il passo presenta numerose difficoltà. In proposito, restano fondamentali O. LEUZE, *Das synchronistische Kapitel des Gellius*, in «Rheinisches Museum für Philologie», LXVI, 1911, p. 237 ss., G. D'ANNA, *Contributo alla cronologia dei poeti latini arcaici*, III. *Quando esordì Cn. Nevio?*, in «Rendiconti dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Classe di Lettere», LXXXVIII, 1955, p. 301 ss., poi rielaborato ed ampliato (con un parziale mutamento di prospettiva) in ID., *Alcune osservazioni sulle fonti di Gellio XVII, 21 e sulla cronologia geronimiana dei poeti latini arcaici*, in «Archeologia Classica», XXV-XXVI, 1973-1974, p. 166 ss. e 188 ss. I termini della questione vengono riepilogati da L. RUSCA, in AULO GELLIO, *Notti Attiche*, II, Milano, 1992, p. 1393 s. nt. 52, che però non tiene conto dell'ampliamento e del mutamento delle prospettive di Giovanni D'Anna nella pubblicazione del 1973. Il duplice riferimento al divorzio di Carvilio Ruga è esaminato anche da M. MIGLIETTA, «*Servius respondit*». *Studi in-*

Dotibus di Servio Sulpicio Rufo, dove pure si riportava l'episodio, forse nella prospettiva della ricostruzione storica dell'istituto. L'abbandono della moglie, peraltro amatissima, da parte di Spurio Carvilio avrebbe trovato fondamento, stando al racconto gelliano, nel giuramento fatto innanzi ai censori di prendere moglie allo scopo di avere figli (*noct. Att.* 4.3.2).

Proprio in questo punto dell'esposizione (*noct. Att.* 4.3.3) – quasi a voler ottenere un effetto di contrasto con la vicenda di Spurio Carvilio, e verosimilmente continuando ad attingere da Servio – Gellio informa il lettore che era chiamata 'paelex' la donna che avesse abitualmente a che fare, in termini di coabitazione e unione sessuale, con un uomo sposato *cum manu* ('*quae iuncta consuetaque esset cum eo, in cuius manu mancipioque alia matrimonii causa foret*'). La *paelex* è qualificata 'femina probosa': non propriamente un complimento.

Riccardo Astolfi²³ sembra ritenere l'evidente giudizio morale negativo presente nella narrazione gelliana coevo alle antichissime leggi regie, ed in particolare alla disposizione attribuita al re Numa²⁴, testualmente riportata dall'erudito, la quale vietava alla *paelex* di toccare l'altare di Giunone, imponendo a costei, nel caso di trasgressione del divieto, di sacrificare un'agnella a Giunone con i capelli sciolti. Vedremo, tuttavia, che la formazione del menzionato giudizio morale negativo deve forse ricondursi ad un'epoca successiva, più vicina all'età di Gellio che a quella regia; un'epoca a partire dalla quale la costante permanenza di tale giudizio porterà poi alla sua piena acquisizione nella cultura di cui sarà partecipe il medesimo Gellio, al punto che proprio lui, in un altro luogo delle *Notti* (18.6.9)²⁵, onora col titolo di *materfamilias* la (so-

torno a metodo e interpretazione della scuola giuridica serviana. Prolegomena I, Trento, 2010, p. 481 ss., il quale continua a rilevare – all'esito della lettura sinottica dei due passi, e preso atto dell'identica descrizione della vicenda e della sua motivazione – la differente articolazione espositiva dei fatti e la diversa cronologia dell'episodio, ricondotta all'anno 231 a.C. in *noct. Att.* 4.3.2 e all'anno 235 a.C. in *noct. Att.* 17.21.44. Le differenze sarebbero dovute alle diverse fonti di cui si sarebbe avvalso Gellio nella stesura dei due passi: Varrone e Cornelio Nepote in *noct. Att.* 17.21.44 e prevalentemente Servio in *noct. Att.* 4.3.2.

²³ *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, cit., p. 12 s.

²⁴ Sulla più generale attività di riforma del diritto (in particolare religioso) del re Numa, cfr. F. RIBEZZO, *Numa Pompilio e la riforma etrusca della religione primitiva di Roma*, in «Rendiconti dell'Accademia dei Lincei», VIII-5, 1950, p. 533 ss., E.M. HOOKER, *The Significance of Numa's Religious Reforms*, in «Numen», X, 1963, p. 87 ss., J. MARTINEZ PINNA, *La reforma de Numa y la formación de Roma*, in «Geron», III, 1985, p. 97 ss., M. PEGLAU, *Varro und die angeblichen Schriften des Numa Pompilius*, in «Hortus litterarum antiquarum. Festschrift H.A. Gärtner» (cur. A. Haltenoff, F.-H. Mutschler), Heidelberg, 2000, p. 441 ss., e M. LENTANO, *Il re che parlava alle ninfe. Miti e storie di Numa Pompilio*, Pisa, 2019, p. 198 ss.

²⁵ '*Matrem autem familias appellatam esse eam solam quae in mariti manu mancipioque aut in eius in cuius maritus manu mancipioque esset, quoniam non in matrimonium tantum sed in familiam quoque mariti et in sui beredis locum venisset*'.

la) donna sposata e *conventa in manum* dal marito²⁶.

In quanto al divieto di toccare l'altare di Giunone, esso è una chiara proibizione di praticare il culto della dea, riservato alle donne sposate²⁷. Il sacrificio riparatore previsto per il caso di trasgressione è evidentemente volto a rendere manifesta, anche sotto il profilo simbolico, la differenza tra *uxor* e *paelex*. Quest'ultima dovrà sacrificare a Giunone un'agnella, e dovrà farlo con i capelli sciolti (*crinibus demissis*): il segno distintivo delle donne che andavano sposate, infatti, erano i capelli raccolti in sei trecce²⁸. L'esposizione gelliana, infine, si conclude con una notazione riguardante l'etimologia della parola, ritenuta di derivazione greca.

Conviene segnalare sin da ora un aspetto importante (e controverso), sul quale avremo modo di ritornare: la disposizione del re Numa non proibiva la coesistenza e la coabitazione di *uxor* e *paelex*, ma si limitava a sanzionare il compimento di un atto riservato alla prima e indebitamente posto in essere dalla seconda²⁹. Del resto, si è già accennato che in letteratura viene riferita l'esistenza, documentata nelle fonti di età più risalente, in tutta l'area mediterranea e oltre, di unioni ulteriori rispetto al matrimonio, addirittura storicamente precedenti e poi, in certi casi, coesistenti con esso. Un esempio è proprio quello della *pallakia* greca, una forma di unione di seconda classe ammissibile per un uomo sposato, che prevedeva la possibilità di coabitazione della *παλλακή* nella casa coniugale³⁰. Indicativa, in questo senso, risulta la conclu-

²⁶ Il passo si inserisce nel più ampio contesto espositivo del capitolo sesto del diciottesimo libro delle *Notti Attiche*, in cui Gellio illustra il significato di *'matrona'* e *'materfamilias'* riportando la lezione di «competenti esperti del lessico arcaico» (*'idonei vocum antiquarum enarratores'*: *noct. Att.* 18.6.8). Le definizioni riferite da Gellio saranno poi riportate da Serv., *comm. in Verg. Aen.* 11.476: *'Matresfamilias vero illas quae in matrimonium per coemptio-nem convenerunt: nam per quamdam iuris solemnitatem in familiam migrant mariti'*. Cfr. R. FIORI, *Materfamilias*, in «BIDR.», XCVI-XCVII (3^a s., XXXV-XXXVI) 1993-1994, p. 457 ss., e FAYER, *La familia*, II, cit., p. 286 ss. e nt. 327. Si tenga inoltre presente, con riguardo alla donna *conventa in manum matrimonii causa*, che ALBANESE, *Le persone*, cit., p. 292, scrive che «Essa sola, in origine, aveva diritto – e la cosa può sembrare paradossale, se non si considerano i valori tecnici del linguaggio romano – al titolo onorifico di *materfamilias*, titolo negato alle spose *non in manu*».

²⁷ Cfr. FAYER, *La familia*, III, cit., p. 18 e nt. 34, e ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, cit., p. 12.

²⁸ Cfr. LAURENDI, *op. cit.*, p. 95 s., e CRISTALDI, *Unioni*, cit., p. 154, 156, il quale rinvia a PIRO, *Unioni*, cit., p. 295.

²⁹ Lo riconosce anche ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, cit., p. 13, pur essendo convinto sostenitore di posizioni e argomenti difformi rispetto a quelli seguiti nel testo, che verranno di volta in volta segnalati.

³⁰ Cfr. SILVER, *Slave-Wives*, cit., p. 2 ss., A. BISCARDI, *Diritto greco antico* (1982), *rist.* in «RDE.», V, 2015, p. 79 e nt. 57, CANTARELLA, *Diritto*, cit., p. 193, e CRISTALDI, *Unioni*, cit., p. 144 e nt. 3.

sione dell'esposizione di Gellio, nella parte relativa alla derivazione etimologica, che parrebbe escludere una mediazione etrusca³¹, riconducendo la figura della *pelex* (e quindi anche il regime ad essa associato) a quella della *παλλακή*.

3. La disposizione del re Numa è riferita pressoché negli stessi termini da Festo, che rende conto di una duplice accezione del lemma, una più recente e una più antica. Il requisito della coabitazione con l'uomo sposato compare anche in questo caso, ed è chiaramente correlato all'accezione più antica della parola:

Fest., *verb. sign.*, sv. 'Pelices' (L. 248): 'Pelices' nunc quidem appellantur alienis succumbentes non solum feminae, sed etiam mares. Antiqui proprie eam pelicem nominabant, quae uxorem habenti nubeat. Cui generi mulierum etiam poena constituta est a Numa Pompilio hac lege: 'Pelex aram Iunonis ne tangito; si tanget, Iunoni crinibus dimissis agnum feminam caedito'.

Nella glossa festina, il significato meno antico (introdotto da 'nunc') allude non solo alle donne ma anche agli uomini che si uniscono sessualmente con «coloro che appartengono ad altri» ('alienis'; oggi parleremmo genericamente di «amanti»). Nell'accezione più antica, invece, la parola avrebbe indicato colei che si univa in una stabile convivenza, a tutti nota, con un uomo sposato. La realizzazione di tale stabile convivenza è indicata da Festo con il verbo 'nubere': la *pelex*, quindi, nella sua più antica accezione, non si limiterebbe a convivere in maniera stabile con un uomo sposato, ma contrarrebbe con questi ritualmente matrimonio. Il punto non è pacifico tra gli studiosi, soprattutto con riguardo alla valenza tecnico-giuridica del verbo 'nubere': una diversa lettura, infatti, lo interpreta in senso atecnico, così da evitare il riferimento al matrimonio della *pelex*, la quale assumerebbe uno *status* che, dobbiamo ritenere, differiva da quello della moglie per la denominazione o poco più, e che doveva comunque considerarsi nettamente separato sul piano dello *ius sacrum*³², quantomeno a far data dalla disposizione del re Numa. Abbiamo

³¹) Così TONDO, *Introduzione*, cit., p. 46. Ammette invece la mediazione etrusca F. CAVAZZA in AULO GELLIO, *Le notti attiche*, II, Bologna, 1987, p. 147 nt. 6.

³²) Cfr. CRISTALDI, *Unioni*, cit., p. 147 s. e nt. 18 e 19, che richiama U. BARTOCCI, *Le species nuptiarum nell'esperienza romana arcaica. Relazioni matrimoniali e sistemi di potere nella testimonianza delle fonti*, Roma, 1999, p. 63, PIRO, *Unioni*, cit., p. 270, E. CANTARELLA, *Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico*, Roma, 1988, p. 225, e SALVADORE, *Due donne*, cit., p. 56, nt. 100. ALBANESE, *Questioni*, cit., p. 54, propone di sostituire 'succumbere' a 'nubere'. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, cit., p. 16 sostiene che lo scopo della disposizione numana sarebbe quello di punire la *pelex* che abbia praticato il culto di Giunone (e dunque si sia comportata come moglie, pur non essendolo): questa lettura è radicale, ed estende il

già detto che quest'ultima – riferita nel lemma *festino* in una versione presoché coincidente con quella delle *Notti Attiche* – è correlata a questa più antica accezione. Neanche nella formulazione riferita da Festo compare alcun divieto di coesistenza o coabitazione di *pelex* e *uxor*, venendo menzionata solo la sanzione inflitta alla prima per l'indebito compimento di un atto riservato alla seconda. Sono del tutto assenti, inoltre, le tracce di giudizio morale negativo che abbiamo letto in Gellio.

Il significato presentato come «più recente» è solitamente riferito dagli studiosi all'epoca in cui Festo scriveva³³. Non escluderei tuttavia in maniera radicale che esso sia piuttosto da ricondursi all'età (se non proprio alla mano) di Verrio Flacco³⁴. Si è evidenziata³⁵ l'estrema «fisicità» che, nel testo *festino*, informa il riferimento all'accoppiamento sessuale e al soggetto con cui la *pelex* si congiunge. In particolare, tale effetto è reso col ricorso al 'succumbere' – che anche Igino l'Astronomo³⁶ assocerà alla *paelex* – e con l'indicazione dell'«altruità dell'appartenenza» ('*alienis*') di coloro che si uniscono a costei³⁷. La medesima concretezza descrittiva pervade «The legal language of the most infamous stanza in classical poetry»³⁸, nel *Carmen Saeculare* di Orazio, dove, anche in ragione della peculiare destinazione dell'opera³⁹, si realizza un

regime della disposizione numana anche all'ipotesi secondo la quale l'uomo cui la *pelex* si accompagna non avesse moglie, ma ciò è palesemente in contraddizione con il testo del lemma *festino*, nella parte in cui si indica l'accezione più antica della parola.

³³) Cfr., in questo senso, CRISTALDI, *Unioni*, cit., p. 147, il quale, tuttavia, ipotizza subito dopo (p. 149) che fosse conosciuto anche da Verrio Flacco.

³⁴) Già F. BONA, *Opusculum festinum*, Pavia, 1982, p. 8, metteva «in guardia lo studioso dal trarre conclusioni affrettate dal fatto che una notizia, di cui non appare citata la fonte, compaia formalmente in Festo, un grammatico della fine del II sec. d. Cr. Più corretto sarebbe vedervi riflessa dottrina verriana». Cfr., in precedenza, ID., *Contributo allo studio della composizione del «de Verborum Significatus» di Verrio Flacco*, Milano, 1964, p. 1 ss.

³⁵) Cfr. CRISTALDI, *Unioni*, cit., p. 147.

³⁶) *Astron.* 2.1.5: '... cui Callisto succubuerit ut paelex'.

³⁷) In quest'ordine di idee, proprio l'accostamento effettuato da Cristaldi al testo di Igino corrobora il sospetto di una concretezza linguistica ascrivibile ad epoche (ed opere) più antiche, che persiste nello scritto del rielaboratore. Anche il *de astronomia*, infatti, è dichiaratamente impostato dal suo autore in forma di rielaborazione di un'opera più antica, i *Fenomeni* di Arato di Soli, che a sua volta volge in versi la materia esposta da Eudosso di Cnido: cfr. A. LE BOEUFFLE, *Introduction*, in HYGIN, *L'Astronomie*, Paris, 1983, p. IX.

³⁸) BARCHIESI, *The uniqueness*, cit., p. 109.

³⁹) Commissionata da Augusto ad Orazio e cantata da un coro di ventisette fanciulli e ventisette fanciulle in occasione dei *ludi saeculares*, le antiche cerimonie ripristinate dal medesimo Augusto nel quadro del suo programma di risanamento della morale, proprio in forza del quale era stata emanata, nell'anno precedente, la *lex Iulia de maritandis ordinibus*. Sui *ludi saeculares* cfr. J.A. HILD, 'Saeculares ludi', in Ch. DAREMBERG, Ed. SAGLIO, «Dictionnaire des Antiquités graecques et romaines», IV.2, Paris, 1911, p. 987 ss., G.B. PIGHI, *De ludis saecularibus populi Romani Quiritium. Libri Sex*, Milano, 1941, P. BRIN-

sottile gioco di contrasto lessicale tra la menzionata concretezza, evocante un linguaggio arcaico, e la ricca gamma figurativa generalmente rinvenibile nella lingua latina tra gli ultimissimi anni del I secolo a.C. e la prima metà del II secolo d.C. (vv. 17-20):

Diva, producas subolem patrumque
prosperes decreta super iugandis
feminis prolisque novae feraci
lege marita

L'intento poetico opera una contrapposizione e al tempo stesso una sintesi tra il recupero di un passato più o meno remoto e la proiezione verso un futuro prospero, individuandone l'incarnazione in Augusto e nella sua politica, inclusiva anche del peculiarissimo recupero degli elementi religiosi⁴⁰. Con il *carmen* oraziano si realizza «a performance poem originating in a post-oral culture and resurrected in a bookish ambience»⁴¹. In questa prospettiva, risuona nei versi di Orazio l'allusione alla *lex marita* (la *lex Iulia de maritandis ordinibus*)⁴² e, ancora prima, ai *decreta patrum super iugandis feminis*⁴³, in riferimento allo «stato del dibattito sulla legislazione etico-matrimoniale augustea nella primavera del 17 a.C., alla vigilia dell'approvazione della *lex Iulia de adulteriis*»⁴⁴.

Torniamo al lemma festino. Nell'accezione «più recente» della parola non compare il requisito della coabitazione con l'uomo sposato, che si è invece visto essere, nel significato più antico riferito da Festo, uno di quelli necessari per l'individuazione delle destinatarie della prescrizione del re Numa, così come è anche indicato da Gellio.

D'AMOUR, *L'origine des Jeux Séculaires*, in «ANRW.», II, 16.2, Berlin-New York, 1978, p. 1334 ss., S.B. DUNNING, 'Secular Games' in «Oxford Classical Dictionary» (digital edn., Oxford, Article published October 2017, <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199381135.013.5781>).

⁴⁰ Con riguardo a questo aspetto della politica augustea, cfr. J. NORTH, *La religione repubblicana*, in «Storia di Roma», II. «L'impero mediterraneo», 1. «La repubblica imperiale» (dir. A. Schiavone), Torino, 1990, p. 587 ss.

⁴¹ BARCHIESI, *The uniqueness*, cit., p. 108, che appare decisamente più contenuto rispetto alla vibrante apologia offerta da E. FRAENKEL, *Horace*, Oxford, 1957, p. 374. Cfr. anche D. FEENEY, *The Ludi Saeculares and the Carmen Saeculare*, in «Roman Religion» (cur. C. Ando), Edinburgh, 2003, p. 106 ss., e BUONGIORNO, *Appunti*, cit., p. 300, con erronea indicazione delle linee del *carmen*.

⁴² Cfr. BUONGIORNO, *Appunti*, cit., p. 301.

⁴³ Cfr. BARCHIESI, *The uniqueness*, cit., p. 109, secondo il quale «*iugandis* performs the important function of bridging the gap between the legal language and the latent force of *Iuno*, the indispensable goddess of the marriage yoke».

⁴⁴ BUONGIORNO, *Appunti*, cit., p. 301.

E' evidente il particolare e persistente interesse suscitato dalla parola in esame, che spinge alla ricerca del suo significato nel II secolo e poi ancora in quello successivo. Indicativo in tal senso sarebbe, secondo Patrizia Giunti⁴⁵, il fatto stesso che Festo non abbia espunto, dalla sua opera glossografica, il relativo lemma, del quale avrebbe avvertito, al pari degli altri eruditi di età imperiale, l'importanza nell'emersione della sua duplice accezione, che, come si è visto, aveva quale elemento differenziale la stabilità della convivenza con un uomo sposato, riferita al significato più antico.

Questa constatazione ha portato diversi studiosi ad ammettere espressamente la possibilità, nella Roma della primissima età monarchica, della coesistenza di più *uxores* in relazione al medesimo marito, in una sostanziale poligamia: Festo afferma testualmente che la *pelex* era colei che «sposava (un uomo) avente moglie», e quindi – a seconda che si accetti o meno la valenza tecnico-giuridica del verbo *nubere* – contraeva ritualmente matrimonio con un uomo sposato, o viveva con questi in una condizione molto simile a quella della moglie⁴⁶. La disposizione di Numa – lungi dall'abolire del tutto il menzionato regime – sarebbe intervenuta soltanto per creare, sul piano del diritto sacro, una sorta di gerarchia, distinguendo tra *uxor* e *pelex*, riconoscendo la subalternità, sul piano giuridico e sociale, della seconda rispetto alla prima, e realizzando così una sorta di «poligamia diseguale»⁴⁷. La degradazione della *pelex* a *concubina* sarebbe invece riconducibile all'ultima età monarchica⁴⁸.

4. Nell'età dei Severi, anche il giurista Giulio Paolo persisterà nel compiere un'operazione di «archeologia della parola» commentando proprio la *lex Iulia et Papia*. Abbiamo già menzionato la legislazione matrimoniale augustea, presentandola come una tappa di particolare rilievo nello sviluppo storico della considerazione del concubinato nel diritto romano classico:

Paul. 10 *ad l. Iul. et Pap.*, D. 50.16.144: Libro memorialium Massurius scribit 'pellicem' apud antiquos eam habitam, quae, cum uxor non esset, cum aliquo tamen vivebat: quam nunc vero nomine amicam, paulo honestiore concubi-

⁴⁵) *Adulterio*, cit., p. 142 nt. 164.

⁴⁶) In questi termini cfr. anche ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, cit., p. 13, il quale, tuttavia, è convinto della radicale nullità di tale secondo matrimonio, anche basandosi sulla considerazione per cui (p. 16) «Gell. 4.3.3.3 e D. 50.16.144 negano esplicitamente alla *pelex* la qualifica di moglie, riservandole quella di concubina». Sul testo conservato nel Digesto di Giustiniano e menzionato da Astolfi cfr. *infra*, § 4.

⁴⁷) In questi termini PEPPE, *op. cit.*, p. 358 s., GIUNTI, *Adulterio*, cit., p. 146 ss., SALVADORE, *Due donne*, cit., p. 54 ss., e FAYER, *La familia*, III, cit., p. 18 s. ERDMANN, *op. cit.*, c. 2226, parlava già della *pelex* come «rivale» («Nebenbuhlerin») della moglie.

⁴⁸) Lo ricorda ancora RIZZUTI, *Il problema*, cit., p. 22 e nt. 18.

nam appellari. Granius Flaccus in libro de iure Papiriano scribit pellicem nunc volgo vocari, quae cum eo, cui uxor sit, corpus misceat: [quosdam] <quondam> eam, quae uxoris loco sine nuptiis in domo sit, quam *παλλακίην* Graeci vocant.

Paolo riferisce l'accezione della parola attingendo dagli scritti di Masurio Sabino (I secolo d.C.) e di Grano Flacco, vissuto nell'età di Cesare⁴⁹ (e comunque non oltre quella di Augusto)⁵⁰: quest'ultimo è quindi il più antico dei giuristi di cui abbiamo notizia ad occuparsi della *pellex*.

Sabino registra un duplice significato della parola: uno più antico, ed un altro corrente al suo tempo. Per il giurista tiberiano, '*pellex*' indicava, presso gli antichi, colei che conviveva con un uomo, pur non essendo la moglie di costui ('*pellicem*' *apud antiquos eam habitam, quae, cum uxor non esset, cum aliquo tamen vivebat*'). Gli '*antiqui*' menzionati nel testo di Sabino riferito da Paolo vengono generalmente individuati negli antichi giuristi repubblicani⁵¹: di conseguenza, l'accezione in parola deve farsi risalire a quella età, derivando dai commenti dei menzionati antichi giuristi alla disposizione del re Numa, e alludendo alla convivenza della donna con un uomo *sposato*, anche se il testo in esame tace sul punto, non menzionando lo *status* dell'uomo⁵². Secondo l'interpretazione di Riccardo Astolfi⁵³, il silenzio di Sabino deriverebbe dalla sopravvenuta irrilevanza dello stato dell'uomo ai fini della «definizione più recente della donna quale amante o quale concubina»⁵⁴, in conseguenza della «desuetudine e della perdita di efficacia cogente della legge di Numa»⁵⁵, che avrebbe comportato la perdita della valenza tecnico-giuridica della parola '*pellex*', e la sua sopravvivenza come segno indicante una «donna che ha rapporti

⁴⁹ Cfr. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, cit., p. 14.

⁵⁰ Cfr. DE BERNARDI, *op. cit.*, p. 71 ss. e 78, e BRUTTI, *Il diritto*, cit., p. 227 e nt. 80.

⁵¹ In proposito, è nota l'affermazione di F. SCHULZ, *History of Roman Legal Science*², Oxford, 1953, trad. it. – *Storia della giurisprudenza romana* – Firenze, 1968, p. 182, secondo il quale «I giuristi del II e III secolo trattano quelli del I come loro pari, mentre chiamano *veteres* i giuristi repubblicani». Schulz si appoggia sull'analisi di H.E. DIRKSEN, *Ueber die technische Bedeutung des Ausdruckes Veteres und einiger anderer verwandter Bezeichnungen im römischen Recht*, in *Beiträge zur Kunde des Römischen Recht*, Leipzig, 1825, p. 159 ss. La questione è stata di recente considerata con attenzione chirurgica da D. MANTOVANI, *Quando i giuristi diventarono «veteres». Augusto e Sabino, i tempi del potere e i tempi della giurisprudenza*, in «Augusto. La costruzione del Principato. Atti del Convegno (Roma, 4-5- dicembre 2014)», Roma, 2017, p. 264 ss. Cfr. anche TONDO, *Introduzione*, cit., p. 47, SALVADORE, *Due donne*, cit., p. 56, nt. 101, DE BERNARDI, *In margine*, cit., p. 75, e CRISTALDI, *Unioni*, cit., p. 151 ss.

⁵² Cfr., in questo senso, CRISTALDI, *Unioni*, cit., p. 151.

⁵³ *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, cit., p. 15.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ *Ibidem*.

intimi e magari continui con un uomo»⁵⁶. L'interpretazione appena riferita non convince: essa non spiega per quale motivo Sabino avrebbe inteso riferire l'antica nozione presentandola nominalmente come tale, ma in una versione sostanzialmente attualizzata, per poi contrapporla al significato corrente al suo tempo. Ciò avrebbe comportato una piena equivalenza delle due accezioni, un'inutile e verbosa duplicazione del discorso svolto subito dopo dal medesimo Sabino (così come riportato nel frammento di Paolo), e, soprattutto, avrebbe determinato l'impossibilità di individuare la differenza di regime tra la valenza più antica e quella più recente⁵⁷. Sabino, infatti, rende anche conto dell'altra accezione della parola, corrente nel suo tempo, secondo la quale la valenza semantica di *'pellex'* coincide con i termini *'amica'* e *'concupina'*. Nel I secolo d.C., dunque, essa indica sia la donna che abbia un rapporto basato sulla convivenza (la *concupina*) sia quella il cui rapporto ne prescinde (l'*amica*).

Il frammento paolino in esame menziona altresì il duplice percorso semantico tracciato da Granio Flacco: anche in questo caso, emergono un'accezione più antica ed una corrente nel periodo in cui in giurista scriveva, invalsa nel linguaggio popolare a lui contemporaneo: per quest'ultima accezione, *'pellex'* è colei che «mescola il suo corpo» con un uomo sposato (*'quae cum eo, cui uxor sit, corpus misceat'*): il che ricorda il significato «attuale» della parola in esordio della glossa festina, nel punto in cui si fa riferimento non solo alle donne, ma anche agli uomini che si uniscono sessualmente con «coloro che appartengono ad altri» (*'Pellices' nunc quidem appellantur alienis succumbentes non solum feminae, sed etiam mares'*): e abbiamo visto che l'«attualità» di tale accezione può riferirsi all'epoca in cui Festo scriveva, o addirittura retrodatarsi all'età di Verrio Flacco. La nozione più antica, invece, è, secondo Granio Flacco, quella che intende la *'pellex'* come colei che convive con un uomo, quasi come una moglie, ma senza avere con costui contratto ritualmente matrimonio (*'quae uxoris loco sine nuptiis in domo sit'*), così come la *παλλακή* presso i Greci: pur con una vistosa differenza, è evidente il parallelo con l'etimologia riferita da Gellio, e con l'etimologia più antica presente nella glossa festina. Va tuttavia ribadito che in questi ultimi due casi – a differenza dell'informazione che Paolo trae da Granio Flacco⁵⁸ – l'uomo a cui la *pellex* si unisce (e con cui – secondo una delle possibili letture dell'accezione più antica della parola riferita nel lemma festino – addirittura contrarrebbe matrimonio) è *sicuramente*

⁵⁶) *Ibidem*.

⁵⁷) Differenza di regime che, peraltro, lo stesso ASTOLFI, *op. ult. cit.*, p. 15, si affretta ad indicare affermando che «elemento costitutivo della *pellex* è, nel diritto antico, il ritenerla una seconda moglie». Il che è appunto uno degli assunti da cui discendono le conclusioni del presente contributo.

⁵⁸) Cfr. SILVER, *Slave-Wives*, cit., p. 75 s.

sposato con un'altra donna.

In quanto a questa seconda accezione riferita da Granio Flacco, si ipotizza, in letteratura, una doppia riferibilità, che è opportuno risolvere in un senso o nell'altro: se ad «alcuni» («alcuni interpreti», probabilmente contemporanei di Granio Flacco) o a «tempi decisamente più antichi» rispetto all'epoca in cui il giurista repubblicano scriveva. Ciò è dovuto al fatto che il «*quosdam*» («alcuni») – presente nel frammento in esame in apertura dell'appena menzionata accezione – viene corretto in «*quondam*» («un tempo», «anticamente») ⁵⁹.

E' senz'altro preferibile quest'ultima lezione ⁶⁰: da un punto di vista sintattico, infatti, «*quosdam*» risulta slegato dal resto della frase. Un riferimento ad un'accezione antichissima, invece, è coerente con la fonte da cui, secondo Paolo, attinge Granio Flacco: proprio quel libro *de iure Papiriano*, risalente alla primissima età repubblicana, predecemvirale, se non addirittura all'ultimo periodo monarchico, che, pur con estrema prudenza, si è soliti porre in stretta correlazione con le *leges regiae* ⁶¹, e quindi anche con la disposizione del re Numa di nostro interesse. Il libro *de iure Papiriano* fu verosimilmente consultato, negli anni di Tiberio, anche da Sabino (e, da questo punto di vista, appare significativa la presenza del giurista nel frammento in esame) e ancora, in età severiana, dallo stesso Paolo ⁶².

Commentando, dunque, la disposizione del re Numa, Granio Flacco si sarebbe diffuso sull'evoluzione semantica che avrebbe interessato la parola «*pelex*» alla sua epoca, mentre, con riguardo alla *pelex* dell'età regia, anch'egli farebbe riferimento alla *παλλακή* greca, al pari di Gellio (e di Festo).

5. Conviene a questo punto riepilogare i dati emersi sino ad ora per svolgere ulteriori considerazioni e formulare qualche prospettiva di ricerca.

Gellio (in *noct. Att.* 4.3.3) si diffonde sull'etimologia di «*pelex*» attingendo, con molta probabilità, dal *de Dotibus*, l'opera di Servio di cui l'erudito si era servito immediatamente prima (*noct. Att.* 4.3.2) per confermare le sue osservazioni (svolte in *noct. Att.* 4.3.1) sulla *cautio rei uxoriae*. Servio, come noto,

⁵⁹) Cfr. FAYER, *La familia*, III, cit., p. 14 nt. 16. Cfr., tuttavia, LAURENDI, *op. cit.*, p. 114 ss., per una proposta di restituzione testuale del frammento paolino diversa da quella qui seguita.

⁶⁰) Lezione seguita anche da ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, cit., p. 14.

⁶¹) CRISTALDI, *Unioni*, cit., p. 152 s.

⁶²) Cfr. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, cit., p. 15, il quale non esclude l'ipotesi per cui Paolo avrebbe letto di Granio Flacco nell'opera di Sabino, che avrebbe citato quest'ultimo per un confronto. Si veda anche SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 93.

vive ed opera nella prima metà del I secolo a.C.

Sempre con riguardo alla *pelex*, si è rilevato che il testo della relativa glossa festina, anche nella parte in cui si riferisce all'accezione «attuale» della parola, può ascriversi all'età (se non proprio alla mano) di Verrio Flacco piuttosto che a quella di Festo.

Infine, nel frammento paolino conservato in D. 50.16.144 le accezioni della parola in esame sono tratte dal libro *Memorialium* di Masurio Sabino e dal libro di Granio Flacco *de iure Papiriano*, opera con ogni probabilità consultata dallo stesso Sabino e poi ancora da Paolo. Abbiamo inoltre osservato che Granio Flacco è il più antico dei giuristi di cui si ha notizia ad occuparsi della *pelex*.

Assumendo come punto di riferimento l'ampio programma politico perseguito da Ottaviano Augusto, dunque, il lavoro esegetico-antiquario su parole e istituti antichissimi sino ad ora illustrato sembrerebbe doversi complessivamente leggere in termini di preparazione delle più volte menzionate disposizioni augustee⁶³ e di successivo commento alle medesime, secondo una prassi di elaborazione giurisprudenziale ancora praticata in età severiana.

Proprio nell'età di Augusto, in effetti, il concubinato – già ampiamente praticato durante la repubblica e non avvertito come contrario alla morale⁶⁴

⁶³) Augusto fece frequente ricorso ad intense attività preparatorie delle sue disposizioni normative, impegnandosi con costanza a richiamare i modelli etici del passato e a sottolineare il recupero di molti *exempla maiorum*, ormai evanescenti, nella sua opera di asserita restaurazione del diritto e della morale: così T. SPAGNUOLO VIGORITA, *La legislazione imperiale*, in «Storia di Roma», II. «L'impero mediterraneo», 3. «La cultura e l'impero» (dir. A. Schiavone), Torino, 1992, p. 89.

⁶⁴) Emeblematico, in tal senso, è l'episodio riferito in Cic., *de or.* 1.40.183, dove si fa menzione di quel *pater familias* giunto a Roma dalla Spagna, dove aveva una moglie incinta, per sposarsi una seconda volta senza divorziare dalla precedente moglie, e si pone la questione circa lo *status* – se di moglie o di concubina – della seconda donna, con i conseguenti effetti anche sulla filiazione e sulla successione *ab intestato*. Alla questione dello *status* del figlio nato dalla seconda moglie, sposata dall'uomo senza aver notificato il divorzio alla prima, si fa un altro cenno in *de or.* 1.56.238. Sempre in Cicerone, peraltro, rinveniamo un riferimento alla *pelex* intesa nel senso di «nebenbuhlerin Ehefrau» (e comunque più vicino a quella che abbiamo visto essere l'accezione più recente della parola) in conclusione di *pro Cluent.* 70.199: su questo passo, e sulla peculiarità del contesto retorico nel quale deve essere letto, cfr. P.A. WATSON, *Ancient Stepmothers: Myth, Misogyny and Reality*, Leiden-New York-Köln, 1995, p. 13 s., CRISTALDI, *Unioni*, cit., p. 149 e nt. 23 (dove si rende conto dell'uso in Plauto della parola nei termini appena precisati) e 24, J. PINGOUD, *La mater crudelis*, in «Reading Roman Declamation: The Declamations ascribed to Quintilian» (cur. M.T. Dinter, Ch. Guérin, M. Martinho), Berlin-Boston, 2016, p. 159 s., e C. RUSSO RUGGERI, *La rilevanza dell'anteacta vita nell'esperienza processuale romana*, in «AUPA.», LX, 2017, p. 131 s. e nt. 54 e 55, ove ulteriore bibliografia.

– raggiungerà la sua maggiore diffusione⁶⁵. La *lex Iulia et Papia* rappresenta, tanto dal punto di vista strettamente giuridico quanto da quello più ampio della percezione sociale, uno snodo fondamentale nella ricostruzione storica del fenomeno⁶⁶, che sarà poi interessato – in un contesto socio-antropologico completamente mutato – da ulteriori e più drastici interventi normativi ad opera degli imperatori cristiani, sino a Giustiniano⁶⁷.

L'interesse nei confronti delle disposizioni augustee permarrà comunque a lungo; ancora Paolo, nella sua opera di commento, indagando la disciplina del concubinato delineata da queste ultime, risalirà alla *pelex*: abbiamo ricordato, infatti, che l'antichissima figura femminile indicata da questa parola verrà poi assorbita, in diritto romano classico, proprio nella problematica del concubinato. Il giurista severiano, insomma, avrebbe individuato nella *pelex* il remoto antecedente della concubina così come intesa in età augustea, inserendosi in una tradizione plurisecolare orientata in questo senso. La percezione in termini moralmente negativi della concubina, quindi, può dirsi certa per l'età augustea, e pienamente acquisita nella cultura e nel tempo in cui scriveranno Gellio e poi ancora Paolo⁶⁸.

⁶⁵) Cfr. BONFANTE, *Corso*, I, cit., p. 315 ss., FAYER, *La familia*, III, cit., p. 20.

⁶⁶) Per una sintesi delle differenti posizioni storiografiche in merito cfr. FAYER, *La familia*, III, cit., p. 20 ss., pedissequamente seguita da CRISTALDI, *Unioni*, cit., p. 163 ss. Si veda anche R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*⁴, Padova, 1996, p. 57. La correlazione tra concubinato e legislazione demografica augustea emergerebbe in maniera strettissima già dal punto di vista del lessico tecnico-giuridico: in proposito si invoca, quantomeno a far data dall'età degli Antonini, il convincimento del giurista Marcello – riferito in un frammento tratto dal dodicesimo libro delle *Istituzioni* di Marciano conservato in D. 25.7.3.1 – secondo il quale, proprio con la legislazione augustea, il concubinato '*nomen assumpsit*': '*Nec adulterium per concubinatum ab ipso committitur. Nam quia concubinatus per leges nomen assumpsit, extra legis poenam est, ut et Marcellus libro septimo digestorum scripsit*'. Si tratta però di un frammento della cui genuinità si è dubitato: e così, esclusa la possibilità dell'elevazione del concubinato da semplice rapporto sociale ad istituto giuridico, se ne è comunque ipotizzata la menzione nella predetta legislazione al più limitato fine di esentare quanti versassero in tale condizione dall'accusa di *stuprum* e dalle pene previste per la relativa ipotesi nella *lex Iulia de adulteriis*, oltre che per distinguere il concubinato stesso dal matrimonio ai fini dell'individuazione dei destinatari degli impedimenti sociali previsti dalla *lex Iulia et Papia*. Altri ancora, più prudentemente, escludendo un'espressa menzione nella legislazione demografica augustea, si sono limitati a considerare il concubinato una conseguenza indiretta di quelle statuizioni, tanto nella prospettiva dell'esenzione della responsabilità per *stuprum* quanto in quella dell'impossibilità di celebrare un matrimonio in forza dei riferiti impedimenti di natura sociale.

⁶⁷) Cfr. FRANCIOSI, *Clan*, cit., p. 179 ss., FAYER, *La familia*, III, cit., p. 28 ss., CUSMÀ PICCIONE, *Vincoli*, cit., p. 189 ss., e SANDIROCCO, *Matrimoni*, cit., p. 15 ss., 51 ss., 91 ss., 101 ss., 113 ss. e 135 ss.

⁶⁸) Cfr. LAMBERTI, *Convivenze*, cit., p. 5, che parla della «valenza fortemente spregia-

La *pelex* dell'età arcaica, tuttavia, continua a rimanere una figura sfuggente, non precisamente riconducibile né alla *παλλακή* né alla concubina: lo dimostra con evidenza la ricerca lessicale compiuta da giuristi e glossografi antichi esaminata sino ad ora, che, al massimo, le riconosce un'affinità per così dire strutturale con la prima e la traduce nell'accezione propria della seconda solo a partire dall'età tardorepubblicana. Ciò porta a ritenere che la *pelex* del periodo arcaico (e sicuramente della prima età monarchica) non sia evidentemente la concubina così come intesa al tempo di Augusto. La più o meno inconsapevole sovrapposizione delle due figure rischia di tradursi in un'erronea percezione della prima⁶⁹, che risulta meritevole di ulteriori approfondimenti

Una diversa prospettiva di ricerca, inoltre, potrebbe orientarsi nel senso dell'individuazione della *pelex* dell'età arcaica con la «sposa plebea», e dunque inserirsi nello sviluppo storico della rivendicazione plebea al *conubium*. L'indagine dovrebbe allora estendersi ben oltre la dimensione poligamica, e considerare anche la diversa ipotesi dell'ammissibilità del matrimonio di un patrizio con una plebea; ammissibilità alla quale ostavano la consapevolezza dell'organizzazione del solo patriziato in una struttura gentilizia, e l'accezione antichissima del matrimonio nel senso di «scambio tra *gentes*»⁷⁰. Fortissima, in questo senso, è la suggestione derivante dalla menzione dei '*conubia promiscua*' e del conseguente orrore per un '*concubitus ritu ferarum*' che Livio⁷¹ – in un discorso evidentemente svolto in un'ottica gentilizia – ascrive ai patrizi ancora all'epoca della *lex Canuleia*. L'ammissibilità del matrimonio misto patrizio-plebeo, infatti, avrebbe determinato la temutissima *conlucio gentium* e realizzato

tiva» assunto dalla parola '*paelex*' nel corso del tempo, e che quindi viene svincolata dalla configurazione arcaica di quest'ultima, nella quale «la *paelex* avrebbe invece rappresentato una 'compagna' ufficiale del *pater familias*, che costui non avrebbe potuto *uxorem ducere*, in costanza di un matrimonio preesistente (con esercizio della *manus matrimonii causa*), forse impossibile da sciogliere». Analoga visione si riscontra in ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, cit., p. 14.

⁶⁹ Il pericolo è segnalato in uno dei più recenti e approfonditi studi sul tema: cfr. SILVER, *Slave-Wives*, cit., p. 1: «The Greek word *pallakē*, whose etymology is unknown, is often misleadingly translated as 'concubine'. Su una probabile etimologia di '*pellex*', cfr., comunque, F. ZUCCOTTI, «... *Qui fruges excantassit*...». *Il primigenio significato animistico-religioso del verbo «excanto» e la duplicità delle previsioni di XII Tab. VIII, 8*, in «Atti del III seminario romanistico gardesano», Milano, 1988, p. 90 nt. 9 (*estr.*).

⁷⁰ G. FRANCIOSI, *Corso storico istituzionale di diritto romano*, Torino, 2014, p. 97.

⁷¹ *Urb. cond. 4.2.6*: '*Quam enim aliam vim conubia promiscua habere nisi ut ferarum prope ritu volgentur concubitus plebis patrumque? ut qui natus sit ignoret, cuius sanguinis, quorum sacrorum sit; dimidius patrum sit, dimidius plebis, ne secum quidem ipse concors*'. Cfr. B. KOWALEWSKI, *Frauengestalten in Geschichtswerk des T. Livius*, München-Leipzig, 2002, p. 161, C. BUZZACCHI, *Principio di gerarchia e principio di uguaglianza nel mondo antico*, in «Le ragioni dell'uguaglianza. Atti del VI Convegno della Facoltà di Giurisprudenza. Università degli Studi di Milano-Bicocca. 15-16 maggio 2008» (*cur.* M. Cartabia e T. Vettor), Milano, 2009, p. 82.

l'aborrito turbamento dei *iura gentilitia*. La ferma opposizione patrizia in proposito risiedeva sostanzialmente «nel fatto che la plebe mancava di un'organizzazione gentilizia (*plebei gentes non habent*), ciò che rende[va], in base al principio tradizionale, impossibile l'ammissione ad un'area di scambio basata proprio sulla logica dell'ordinamento gentilizio»⁷², al quale era poi strettamente connesso il fondamentale problema degli *auspicia*.

6. Un dato emerge comunque incontestabile: nella rassegna svolta nelle pagine precedenti abbiamo incontrato autori che si rifanno ad altri autori ed opere risalenti alla prima metà del I secolo a.C. E' in questi ultimi autori ed opere che si riscontra un'accentuata sensibilità nei confronti del fenomeno poligamico, veicolata attraverso la ricostruzione del significato originario della parola '*pelex*' e l'illustrazione della sua evoluzione semantica, mediante un'attività di ricerca così approfondita da risalire ai documenti che avrebbero serbato memoria delle prescrizioni numane. Tutto ciò mi porta ad escludere una correlazione diretta ed immediata con la legislazione demografica augustea, la quale, come si è visto, si può al massimo accostare al solo fenomeno del concubinato. Quanto appena ricapitolato, invece, spinge piuttosto a riferire la significativa concentrazione della menzionata sensibilità esegetica all'età cesariana. Più precisamente, sono riferibili all'età di Cesare testi ed autori ai quali continueranno senz'altro a fare riferimento eruditi, glossografi e giuristi sotto Augusto, e ancora oltre due secoli dopo, anche in sede di commento alla sua legislazione.

In questa prospettiva, sarebbe forse da rivalutare la notizia riferita da Svetonio⁷³ – e poi da Dione Cassio⁷⁴ – circa il progetto di Giulio Cesare di introdurre, con la collaborazione del tribuno della plebe Elvio Cinna, la poligamia a Roma come istituto giuridico autoritativamente normato. E' appena il caso di osservare che, se approvato, un testo di legge di tal genere avrebbe stravolto principii di diritto assestati da secoli, ma il cesaricidio ne determinò il fallimento.

La notizia – come anticipato in apertura del presente contributo – è so-

⁷²) FRANCIOSI, *Corso*, cit., p. 97. Si veda anche M. TORELLI, *Dalle aristocrazie gentilizie alla nascita della plebe*, in «Storia di Roma», I, «Roma in Italia» (dir. A. Momigliano e A. Schiavone), Torino, 1988, p. 241 ss., 257 ss. e p. 261 nt. 23, ove ampia bibliografia. Nella parzialmente diversa prospettiva della *pelex* in rapporto all'*bonos* e alla *pudicitia*, cfr. FIORI, *Materfamilias*, cit., p. 481 nt. 119.

⁷³) *Caes.* 52.

⁷⁴) *Hist. Rom.* 44.7.3, dove si parla di legge, e non proposta di legge, come in Svetonio.

litamente ritenuta poco credibile, se non del tutto falsa⁷⁵, anche se non mancano voci dissenzienti, le quali, pur ricordandola come sorprendente, ritengono tuttavia errato intenderla nel senso di una pura invenzione del tutto svincolata dagli intenti di Cesare, frutto solo di propaganda ostile, preferendo piuttosto richiamare l'ipotesi per cui il fine ultimo della (proposta di) legge sarebbe stato quello di legittimare il figlio avuto da Cleopatra⁷⁶. Non si può infatti dimenticare, nella prospettiva della valutazione delle informazioni riferite, la «situazione invidiabile» in cui lavora Svetonio, che aveva accesso al «più ricco e documentato archivio: quello del *princeps* (e nella sua biblioteca), dove era raccolto l'intero lascito cesariano con i documenti relativi»⁷⁷. Va inoltre tenuto presente che proprio Cesare – il quale ne darà conto nei suoi *commentarii de bello Gallico*⁷⁸ – era entrato in contatto con i Bretoni e i Galli, popolazioni che praticavano, rispettivamente, la poliandria e la poligamia. Lo stesso Elvio Cinna, peraltro, sarebbe stato di origini galliche⁷⁹. La temperie politico-culturale dell'epoca, infine, sembrava particolarmente sensibile al tema della poligamia, visto che, al pari di Cesare, anche Antonio, nonostante fosse sposato, aveva instaurato rapporti di natura coniugale con Cleopatra⁸⁰.

L'uccisione di Cesare ed i tumulti che ne seguirono comportarono il fallimento dell'ardito tentativo. I lavori preparatori di quel progetto, tuttavia, non svanirono nel nulla: lo dimostra la persistenza della ricerca lessicale ed antiqua-

⁷⁵) Cfr. G. ZECCHINI, *Cesare e il mos maiorum*, Stuttgart, 2001, p. 85. Già BONFANTE, *Corso*, I, cit., p. 268, nt. 3 liquidava la notizia come una delle «storielle raccolte da Svetonio»: lo ricorda ancora E. VOLTERRA, *Una misteriosa legge attribuita a Valentiniano I* (1953), ora in ID., *Scritti giuridici*, II, *Famiglia e successioni*, Napoli, 1991, p. 322.

⁷⁶) Cfr. J.H. COLLINS, *Caesar and the Corruption of Power*, in «Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte», IV, 1955, p. 445 ss. ed in particolare p. 463 e nt. 86, ed E.S. GRUEN, *Cleopatra in Rome. Facts and Fantasies*, in «Cleopatra: A Sphinx Revisited» (cur. M.M. Miles), Berkeley - Los Angeles - London, 2011, p. 38.

⁷⁷) L. CANFORA, *Giulio Cesare. Il dittatore democratico*³, Roma-Bari, 1999, p. 395.

⁷⁸) 5.14 e 6.19.

⁷⁹) La questione è controversa – a partire dal problema contermina della parentela dei Galli Cenomani (popolo al quale si vorrebbero ricondurre le origini Elvio Cinna) con i Cenomani della Gallia Celtica incontrati da Cesare –, tuttavia l'esame delle fonti e della letteratura spinge a pronunciarsi in termini prudentemente positivi, cfr. G.E. MANZONI, *Elvio Cinna, sodale cenomano*, in P.V. COVA, R. GAZICH, G.E. MANZONI, G. MELZANI, «Letteratura latina dell'Italia settentrionale. Cinque studi», Milano, 1992, p. 17 ss. e 27 ss., e M. LABATE, *Forme della letteratura, immagini del mondo: da Catullo a Ovidio*, in «Storia di Roma», II.1, cit., p. 925 s.

⁸⁰) L'influenza della regina d'Egitto su entrambi è un dato pacifico. Cfr. Suet. *Aug.* 69.2, dove è riportata la presunta lettera inviata ad Augusto da Marco Antonio, il quale qualifica Cleopatra come propria *mulier*. Sul passo, ampiamente discusso, cfr. da ultimi, ZECCHINI, *Cesare*, cit., p. 77 s., LAMBERTI, *Convivenze*, cit., p. 6 ss., e RIZZUTI, *Il problema*, cit., p. 26 ss., con richiami alla letteratura precedente.

ria che abbiamo ripercorso nelle pagine precedenti. Proprio tale persistente ricerca induce a ritenere che una più o meno ampia parte di quei lavori preparatori confluirà – sulla base di ben altri presupposti – nel disegno augusteo, nel quale sarà poi compiutamente acquisita e diversamente orientata, al punto da contribuire, tra l'altro, all'affermazione di quel giudizio morale negativo che, con riguardo alla *paelix* ormai intesa solo come *concubina*, compare nel resoconto gelliano, e permane ancora nel commento di Paolo in età severiana⁸¹.

⁸¹) Mentre questo articolo, superato il *referring*, era in corso di pubblicazione, ho avuto modo di consultare il saggio di Boudewijn Sirks, *Paelix, conubium and the lex Canuleia*, in «Scritti per il novantesimo compleanno di Matteo Marrone» (cur. G. D'Angelo, M. De Simone, M. Varvaro), Torino, 2019, p. 241 ss. Lo slittamento semantico della parola '*paelix*' dall'età di Numa al II e III secolo d.C. è indagato discutendo le medesime fonti considerate nelle pagine precedenti: in particolare, il lemma festino (sv. '*Paelices*', L. 248), il resoconto gelliano (*noct. Att.* 4.3.3) e quello paolino (10 *ad leg. Iul. et Pap.*, D. 50.16.144) sono esaminati alla luce dei risultati e delle suggestioni emergenti dai ricordati contributi di Leo Peppe (*Pelex e spurii*) e Patrizia Giunti (*Adulterio e leggi regie. Un reato fra storia e propaganda*). Sirks esclude tuttavia l'ipotesi dell'originaria condizione poligamica, e preferisce seguire quella dell'antico divieto di nozze tra patrizi e plebei, al quale riconduce l'originaria funzione del *conubium* (p. 249 ss.). La continuità della *gens* – con la connessa preservazione della «purezza» del gruppo di appartenenza, e la conseguente trasmissione di riti ed auspici – sarebbe stata garantita dalla discendenza procreata nel contesto di nozze confarreate, precluse ai plebei. Da genitori patrizi uniti dalle medesime nozze sarebbero nati i figli poi ammessi ai sacerdozi, secondo una logica di che Sirks non esita a paragonare a quella della formazione dei bramani (p. 251 e nt. 41). Lo stesso discorso viene riferito dallo studioso oxoniense ai candidati alle magistrature, fino a quando resteranno prerogativa patrizia. Secondo la lettura di Sirks, la giustificazione dell'antico divieto di nozze patrizio-plebee sarebbe dunque basata su considerazioni di ordine religioso e di separazione sociale tra patrizi e plebei, ritenute coerenti con il più ampio quadro risultante dall'interpretazione funzionale di altri istituti del diritto arcaico, quali l'antichissimo *testamentum calatis comitiis*, «which is nothing else than an adoption by somebody without male descendants with the purpose that the *adoptandus* becomes his intestate heir and continues the *sacra* and the *familia*» (p. 251). Sul versante matrimoniale, la medesima esigenza «conservativo-trasmissiva» sarebbe riscontrabile nel vincolo potestativo conseguente all'acquisizione della *manus* sulla moglie. In base a queste premesse – alcune delle quali, è opportuno ricordarlo, estremamente controverse (a partire dalla descrizione della funzione del testamento arcaico) – Sirks prospetta l'ipotesi per cui la *paelix* dell'età arcaica, ed in particolare sino alla *lex Canuleia*, sarebbe stata la donna plebea unita ad un patrizio per il tramite di nozze non confarreate, e dunque «a partner in a religiously not sanctioned way» (p. 252), alla quale non spettava il *nomen* di '*matrona*', riservato, prima della *lex Canuleia*, alle donne patrizie. I figli nati da tale unione, pur ritenuti legittimi e cittadini romani dal punto di vista plebeo, sarebbero stati individuati dai patrizi col termine '*spurii*', proprio in conseguenza dell'essere nati da nozze non riconosciute dal loro gruppo e dal diritto sacro. La *lex Canuleia*, dunque, avrebbe rappresentato la prima tappa storica del progressivo slittamento di significato non solo del '*conubium*', ma anche della parola '*paelix*', alla quale, in origine, non sarebbe stato associato il giudizio morale negativo attestato per epoche decisamente successive, quando indicherà la concubina di un uomo sposato.